

**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINEMA ED AUDIOVISIVO”**

Legge Regionale 2 luglio 2020, n. 5

**MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI PER LA PRODUZIONE  
CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA**

**Annualità 2021**

## **1. TIPOLOGIA DI INTERVENTO REGIONALE**

- 1.1** La Regione sostiene, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste, la produzione di opere audiovisive<sup>1</sup>, anche cinematografiche, italiane, europee e straniere, attraverso la concessione di sovvenzioni.
- 1.2** Sono ammissibili a sovvenzione le sole opere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 3 presentate dai soggetti indicati al paragrafo 2.

## **2. SOGGETTI BENEFICIARI**

- 2.1** L'istanza di sovvenzione può essere presentata esclusivamente dai seguenti soggetti:
- a) le imprese individuali o familiari che esercitano, in modo esclusivo o prevalente, l'attività di produzione di opere audiovisive;
  - b) le società di persone o di capitali che, tra le attività che costituiscono l'oggetto sociale, esercitano, in modo esclusivo o prevalente, l'attività di produzione di opere audiovisive.
- 2.2** I soggetti di cui al paragrafo 2.1 devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro imprese (o in analogo registro di altro Stato estero ove si tratti di soggetti con sede in altro Stato) da almeno 2 anni e devono comprovare l'esercizio dell'attività prevalente di produzione di opere audiovisive mediante attribuzione, risultante dal registro imprese, del seguente codice ATECO J 59.11 o 59.12 (o altro codice di analogo settore previsto per il registro imprese dello Stato di residenza).
- Nel caso in cui nel registro imprese risultasse un codice ATECO diverso da quello in precedenza indicato, l'ammissibilità a valutazione dell'istanza è subordinata alla allegazione di una attestazione, rilasciata da un revisore legale o professionista di cui alla lettera b) del paragrafo 9.7, che confermi che più del 50% del fatturato relativo agli ultimi due esercizi finanziari derivi da attività di produzione di opere audiovisive.
- 2.3** I soggetti di cui al paragrafo 2.1, non devono, inoltre, essere "in difficoltà", ai sensi dell'art. 2 par.1 "Definizioni", punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, e devono, altresì, avere un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, relativo all'anno precedente a quello di presentazione della domanda, pari ad almeno 20.000 euro.
- Nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda, non sia stato ancora approvato il bilancio dell'anno precedente, oppure l'istante non sia soggetto ad obbligo di approvazione del bilancio, all'istanza dovrà essere allegata una attestazione rilasciata da un revisore legale o professionista di cui alla lettera b) del paragrafo 9.7, inerente il patrimonio netto<sup>2</sup> dell'impresa nell'esercizio precedente.
- 2.4** Tra i soggetti di cui al paragrafo 2.1 rientrano anche le imprese/società di produzione indipendenti<sup>3</sup> di cui all'art. 2, comma 1, lettera n) della L.R. 5/2020.
- 2.5** Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L.R. 5/2020 non possono presentare istanza di sovvenzione le imprese nei cui confronti sussistano situazioni ostative, ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, alla concessione di benefici pubblici, tra le quali, a titolo esemplificativo:
- a) le situazioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle

---

<sup>1</sup> La legge 220/2016 e la legge regionale 5/2020 considerano «opera audiovisiva» la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione.

<sup>2</sup> "patrimonio netto": quello indicato, ai sensi dell'art. 2424 c.c. lettera A) del passivo dello stato patrimoniale dell'ultimo bilancio di esercizio depositato. Per i soggetti non tenuti al deposito del Bilancio al Registro delle Imprese Italiano, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In questo ultimo caso il patrimonio netto si desume sulla base di un bilancio redatto ai sensi dell'art. 2423 e 2425 del codice civile da un professionista abilitato o sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante del modello unico e coerente con i quadri RE, RF e RG dello stesso. Per le imprese che per effetto della recente costituzione non sono tenute a produrre i suddetti documenti, in luogo del patrimonio netto, si considera il valore del capitale sociale versato alla data della finalizzazione, come risultante al Registro delle Imprese italiano o dalla documentazione con data certa allegata alla domanda di sovvenzione.

<sup>3</sup> "produttori indipendenti": gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) e successive modifiche, non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, ovvero che per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica;

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

- b) le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- c) la mancata integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore nonché il mancato rispetto della normativa vigente in materia di regolarità contributiva, assicurativa e di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 57 della L.R. 27/2006;
- d) aver ricevuto, nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di finanziamento, condanne o altri provvedimenti amministrativi relativi a gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di rapporti di lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. f) della L.R. 16/2007;
- e) essere destinatari del divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni, previsto dall'art. 75, comma 1-bis, del D.P.R. 445/2000.

**2.6** Ai fini della verifica dell'insussistenza di cause ostative di cui al precedente paragrafo 2.5, ove la situazione descritta dalla disposizione normativa riguardi persone fisiche, il requisito deve sussistere in capo ai soggetti individuati dalle disposizioni di riferimento, ovvero, in assenza di tale individuazione, in capo al legale rappresentante dell'impresa e agli altri eventuali soggetti muniti di poteri di rappresentanza.

**2.7** Non possono presentare istanza, inoltre:

- a) le imprese il cui legale rappresentante, o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, sia destinatario della sanzione accessoria dell'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dall'attività imprenditoriale, oppure dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo la sanzione sia dichiarata estinta.
- b) le imprese che abbiano ricevuto un provvedimento di decadenza/revoca dalla sovvenzione concessa dalla Regione Lazio, nella annualità precedente a quella di presentazione della nuova istanza, per la realizzazione di produzione di opere audiovisive, qualora detto provvedimento sia stato adottato in conseguenza di gravi irregolarità, diverse da quelle indicate alla lettera e) del punto 2.5, compiute nella rendicontazione delle spese;

**2.8** I requisiti indicati nei precedenti punti devono sussistere al momento della presentazione dell'istanza di sovvenzione.

I requisiti di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.7 devono essere mantenuti fino alla formale concessione della sovvenzione disposta con il provvedimento di cui alla lettera c) del paragrafo 9.10, pena la decadenza della sovvenzione stessa.

### **3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLE OPERE**

**3.1** Le sovvenzioni sono concesse a valere su opere audiovisive, incluse quelle cinematografiche:

- a) riconosciute come "prodotto culturale", sulla base del test di eleggibilità culturale di cui al paragrafo 7;
- b) realizzate in tutto o in parte sul territorio della Regione Lazio;
- c) le cui riprese siano iniziate dopo il 01 gennaio 2019 e siano terminate entro il 31 dicembre 2020;
- d) presentate in numero complessivo non superiore a 4 dalla stessa società di produzione;
- e) di costo complessivo minimo, per singola opera, pari a € 30.000,00 (trentamila/00).

**3.2** Sono escluse dalle sovvenzioni:

- a) le opere con contenuti:
  - 1) a carattere pornografico;
  - 2) che incitano all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
  - 3) pubblicitari, incluse televendite, telepromozioni, pubblicità televisive, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii), mm), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
  - 4) esclusivamente commerciali, promozionali, didattici anche a finalità turistiche o istituzionali;
  - 5) a carattere promozionale ed intrattenimento di un brano musicale o di un artista;
- b) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 220 del 2016, i programmi televisivi quali:
  - 1) i programmi di informazione e attualità e di approfondimento culturale e divulgazione scientifica;
  - 2) i programmi in diretta o in differita aventi ad oggetto giochi, competizioni sportive o programmi di divulgazione di risultati di gare, competizioni e lotterie;

- 3) i programmi aventi ad oggetto giochi, spettacoli di varietà, anche in diretta, quiz, talk show di qualsiasi genere;
  - 4) i programmi trasmessi in diretta o in differita di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi di qualsiasi genere;
  - 5) i programmi aventi scopi esclusivamente didattici e formativi;
- c) i factual entertainment basati su format non originali, i talent show, i reality show e gli scripted reality.

#### **4. SPESE ELEGGIBILI AI FINI DEL CALCOLO DELLE SOVVENZIONI**

**4.1 Sono spese eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni le spese di produzione “sopra la linea” e “sotto la linea” sostenute nel territorio regionale<sup>4</sup>, entro il termine indicato al paragrafo 5 (30.10.2021), inclusi gli eventuali costi sostenuti dai coproduttori o dai produttori esecutivi<sup>5</sup>, purché facenti parte del bilancio di produzione dell’opera secondo il modello presente sulla piattaforma applicativa informatica di cui al paragrafo 9.1.**

**4.2** Sono da considerarsi spese di produzione eleggibili ai fini del calcolo delle sovvenzioni anche quelle relative all’impiego di “troupe di operatori residenti nella Regione Lazio ovvero di mezzi tecnici messi a disposizione da società/imprese aventi sede legale nella Regione Lazio”, per riprese effettuate fuori Regione.

**4.3** Sono inoltre da considerarsi eleggibili le spese generali (come descritte nei modelli da compilare ai fini della presentazione della istanza di erogazione) sostenute nella Regione Lazio, fino ad un massimo del 7,5 per cento del costo complessivo di produzione.

**4.4** Non rientrano tra le spese eleggibili le seguenti spese:

- producer fee;
- Iva o altre imposte;
- sanzioni, risarcimenti o indennizzi per danni;
- spese non univocamente riconducibili alla produzione dell’opera (salvo le spese generali nel limite indicato al punto 4.3).

#### **5. VIGENZA TEMPORALE DELLE SPESE ELEGGIBILI**

**5.1** Saranno considerate eleggibili le spese di cui al paragrafo 4 effettivamente sostenute **entro la data del 30 ottobre 2021**. A tal fine farà fede esclusivamente il momento del concreto pagamento effettuato.

#### **6. MISURA E MODALITA’ DI CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI**

**6.1** La misura della sovvenzione per ciascuna opera è determinata nella misura del **13 per cento** delle spese eleggibili.

**6.2** La percentuale di cui al punto 6.1 è elevata al **30 per cento** delle spese eleggibili per le opere il cui bilancio complessivo di produzione sia compreso tra 30.000,00 (trentamila/00) euro e 800.000,00 (ottocentomila/00) euro.

Nel caso di bilancio complessivo di produzione superiore ad euro 800.000,00 si applica la percentuale indicata al punto 6.1 in relazione a tutte le spese eleggibili del bilancio complessivo di produzione.

**6.3** La percentuale di cui al punto 6.1 è elevata al **15 per cento** delle spese eleggibili, per le categorie di opere di seguito elencate:

---

<sup>4</sup> spese sostenute nei confronti di soggetti fiscalmente residenti nella regione Lazio.

<sup>5</sup> “costi sostenuti da produttori associati”: gli eventuali costi sostenuti da coproduttori o produttori esecutivi, i quali devono effettuare la rendicontazione delle spese sostenute al produttore incaricato, con le stesse regole a cui è tenuto il produttore incaricato (colui che ha presentato istanza) nei confronti della Regione Lazio;

- a) di interesse regionale<sup>6</sup>;
- b) per i ragazzi<sup>7</sup>;
- c) prime e seconde dirette alla scoperta di nuovi registi<sup>8</sup>;
- d) di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i crossmediali ed i multiplatforma<sup>9</sup>;
- e) documentaristiche<sup>10</sup>;
- f) cinematografiche a basso costo<sup>11</sup>;
- g) di animazione<sup>12</sup>.

**6.4** La percentuale di cui al punto 6.1 è, ugualmente, elevata al **15 per cento** delle spese eleggibili, per le opere prodotte da imprese nei primi tre anni dall'inizio dell'attività, nonché da micro e piccole imprese<sup>13</sup>.

**6.5** Per le opere audiovisive realizzate da imprese/società nazionali in co-produzione con imprese/società di produzione estere, l'entità della sovvenzione di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4 è aumentata in misura pari al **5 per cento** delle spese eleggibili.

**6.6** Per le opere con caratteristiche di dichiarata regionalità, l'entità della sovvenzione di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 è aumentata in misura pari al **10 per cento** delle spese eleggibili.

La regionalità è applicata qualora la Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo paragrafo 10.1 verifichi la presenza di almeno 2 dei seguenti criteri:

- a) soggetto/sceneggiatura dell'opera tratto da opera letteraria/teatrale della Regione Lazio;
- b) soggetto/sceneggiatura dell'opera riguardante tematiche ambientali, storiche, leggendarie, religiose, sociali, artistiche o culturali della Regione Lazio;
- c) soggetto/sceneggiatura, riguardante una personalità/carattere di rilevanza storica, religiosa, sociale, artistica o culturale della Regione Lazio;
- d) riprese in esterno e/o in interno delle scene dell'opera cinematografica/audiovisiva effettuate in misura non inferiore al 40% sul territorio della Regione Lazio al fine di valorizzarne il patrimonio ambientale, artistico, architettonico, archeologico nonché enogastronomico;
- e) dialoghi originali girati in un dialetto proprio della Regione Lazio.

**6.7** L'importo complessivo delle sovvenzioni concedibili per ogni impresa di produzione, indipendentemente dal numero di opere ammesse a sovvenzione e dagli aumenti applicati per effetto dei precedenti punti, **non può in ogni caso superare i 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro**.

**6.8** Le sovvenzioni di cui ai precedenti punti sono cumulabili, relativamente alla stessa opera, con altre forme di aiuto di stato e misure pubbliche di sostegno, nei limiti ammessi dalla vigente normativa europea in

<sup>6</sup> “opera di interesse regionale”: l'opera cinematografica o audiovisiva prodotta, totalmente o in misura superiore al cinquanta per cento, nella Regione Lazio e comunque funzionale alla valorizzazione dell'immagine e del territorio della Regione stessa;

<sup>7</sup> “film per ragazzi”: il film o l'opera audiovisiva il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori;

<sup>8</sup> “opera prima e seconda”: il film di lungometraggio la cui regia è realizzata da un regista esordiente (cioè che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche), o alla sua seconda opera (cioè che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche).

<sup>9</sup> “opera di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi multimediali e interattivi, inclusi i cross mediali ed i multiplatforma”: il film o l'opera audiovisiva che implica la ricerca e la sperimentazione di linguaggi che postulano la compresenza ed eventuale integrazione di diversi formati e mezzi di comunicazione in uno stesso supporto ovvero la possibilità per l'utente di costruirne il contenuto attraverso la scelta di una rete di racconti collegati;

<sup>10</sup> “documentario”: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzate nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della l. 220/2016;

<sup>11</sup> “opera cinematografica a basso costo”: il film realizzato con un budget non superiore a 800 mila euro;

<sup>12</sup> “opera di animazione”: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;

<sup>13</sup> “micro impresa”: un'impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro ai sensi del Regolamento CE n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato e successive modifiche e successive modifiche. “piccola impresa”: un'impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, ai sensi del Regolamento CE n. 651/2014.

materia di aiuti di stato.

A tal fine saranno considerati anche gli aiuti concessi da altri stati membri dell'UE. Per le imprese non appartenenti all'UE saranno computati anche gli aiuti concessi da altri Stati non appartenenti all'UE.

**6.9** In ogni caso il calcolo della sovvenzione è effettuato, nel rispetto delle percentuali indicate nei precedenti punti, in relazione alle sole spese eleggibili, come descritte al paragrafo 4 e sostenute, entro il termine indicato al paragrafo 5 nel territorio della regione Lazio e certificate dal revisore legale o professionista di cui alla lettera b) del paragrafo 9.7.

**6.10** La sovvenzione, in ogni caso, non può essere erogata ove il beneficiario sia destinatario di un ordine di restituzione in seguito ad una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli aiuti ricevuti illegali e incompatibili e non abbia successivamente rimborsato, o depositato in un conto bloccato, detti aiuti.

A tal fine i soggetti richiedenti la sovvenzione devono rilasciare apposita dichiarazione in allegato alla istanza di sovvenzione (c.d. clausola *Deggendorf*).

## **7 TEST DI ELEGGIBILITA' CULTURALE**

**7.1** Ai fini della presente deliberazione, per opera audiovisiva riconosciuta come "prodotto culturale" si intende l'opera che abbia ottenuto, applicando la griglia di criteri di eleggibilità culturale di cui alla tabella del punto 7.2, almeno 50 punti su un punteggio massimo di 100 e che soddisfi non meno di 2 dei criteri contenuti nel Blocco A (Contenuti) della tabella medesima, con esclusione dei criteri A.6 e A.7.

**7.2** La griglia di criteri di eleggibilità culturale e i relativi punteggi sono articolati nei termini precisati nella tabella di seguito riportata:

<b>Requisito</b>	<b>Punti</b>
<b>Blocco A: contenuti</b>	
<b>A.1</b> - Soggetto/sceneggiatura dell'opera cinematografica/audiovisiva tratto da opera letteraria/teatrale regionale/italiana/europea.	<b>8</b>
<b>A.2</b> - Soggetto/sceneggiatura dell'opera cinematografica/audiovisiva riguardante tematiche ambientali, storiche, leggendarie, religiose, sociali, artistiche o culturali regionali/italiane/europee.	<b>8</b>
<b>A.3</b> - Soggetto/sceneggiatura, riguardante una personalità/carattere regionale/italiano/europeo di rilevanza storica, religiosa, sociale, artistica o culturale.	<b>8</b>
<b>A.4</b> - Ambientazione sul territorio regionale/italiano del soggetto dell'opera, a prescindere dalle locations e/o teatri di posa dove vengono effettivamente realizzate le riprese.	<b>12</b>
<b>A.5</b> - Riprese in esterno e/o in interno delle scene dell'opera cinematografica/audiovisiva effettuate in misura superiore al 40% del loro complessivo sul territorio della Regione Lazio al fine di valorizzare il patrimonio ambientale, artistico, architettonico, archeologico ed enogastronomico.	<b>12</b>

<b>A.6</b> - Dialoghi originali girati in lingua italiana o dialetti della Regione Lazio.	<b>4</b>
<b>A.7</b> - Distribuzione dell'opera a cura di imprese/società con sede legale, filiale o agenzia permanente nella Regione Lazio.	<b>8</b>
<b>Totale punteggio A</b>	<b>60</b>

<b>Blocco B: talenti creativi</b>	
<b>B.1</b> - Presenza di artisti cinematografici/audiovisivi regionali o italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (a-regista, b-autore del soggetto, c-sceneggiatore, d-attore principale (uno), e-attore secondario (uno), f-autore delle musiche).	<b>10</b> (max), di cui: 2 punti per a), b), c), d) 1 punto per e) ed f)
<b>B.2</b> - Presenza di talenti creativi regionali, italiani o cittadini degli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE (a-direttore della fotografia, b-scenografo, c-costumista, d-montatore, e-arredatore, f- capo truccatore).	<b>10</b> (max), di cui: 2 punti per a), b), c), d) 1 punto per e) ed f)
<b>Totale punteggio B</b>	<b>20</b>

<b>Blocco C: produzione</b>	
<b>C.1</b> - Riprese in teatri di posa localizzati nella Regione Lazio in misura dal 20% al 40% delle scene contenute nella sceneggiatura fino a punti 3; oltre il 40%, fino a punti 7; (soglia minima: 20% delle scene).	<b>7</b>
<b>C.2</b> - Effetti digitali nella Regione Lazio.	<b>2</b>
<b>C.3</b> - Effetti speciali nella Regione Lazio.	<b>2</b>
<b>C.4</b> - Registrazione musiche nella Regione Lazio.	<b>2</b>
<b>C.5</b> - Montaggio del sonoro e mixaggio nella Regione.	<b>2</b>
<b>C.6</b> - Lavoro di laboratorio nella Regione Lazio.	<b>3</b>
<b>C.7</b> - Montaggio finale nella Regione Lazio.	<b>2</b>
<b>Totale punteggio C</b>	<b>20</b>
<b>Totale (A+B+C)</b>	<b>100</b>

**Obbligatorî almeno 2 tra i criteri A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5 del Blocco A.**

**Punteggio totale minimo 50/100 necessario ai fini dell'ammissione a sovvenzione.**

## **8. RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI**

**8.1** Le risorse finanziarie per la concessione delle sovvenzioni ammontano ad **euro 9.000.0000 (novemilioni/00)** e sono imputate sul capitolo di spesa G12523, esercizio finanziario 2021.

**8.2** Qualora il totale delle sovvenzioni concedibili, calcolato sulla base dei criteri indicati al paragrafo 6, risultasse superiore alle risorse disponibili indicate al punto 8.1, la quantificazione dell'effettiva sovvenzione avverrà, ad opera della Direzione competente, nel seguente modo:

- a) si calcola l'importo della sovvenzione concedibile teorica alla singola opera (SCTsing), sulla base dei criteri indicati al paragrafo 6 valutati dalla Commissione di valutazione, fermo restando il limite massimo di euro 500.000 di cui al paragrafo 6.7
- b) si calcola l'importo complessivo delle sovvenzioni concedibili teoriche a tutte le imprese ammissibili a sovvenzione (SCTtot);
- c) nel caso in cui SCTtot risulti maggiore rispetto allo stanziamento previsto nel punto 8.1, si individua la percentuale di riduzione da applicare a SCTtot affinché divenga pari o minore al citato stanziamento, ottenuta calcolando il complemento a 1 del rapporto Finanziamento/SCTtot;
- d) la sovvenzione concedibile concreta alla singola opera (SCCsing) è quindi pari al prodotto tra la SCTsing e la percentuale di riduzione indicata alla precedente lettera c).

## **9. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI E PER LA RELATIVA EROGAZIONE.**

**9.1** L'istanza per la concessione delle sovvenzioni, in regola con le norme sull'imposta di bollo, deve pervenire alla Regione, esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'apposita piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAZIOcrea S.p.A. all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/cineproduzione>, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso ed **entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla suddetta pubblicazione** sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR), mediante la compilazione dei moduli e degli Allegati presenti sulla stessa, ivi incluse le dichiarazioni attestanti:

- il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso;
- di aver applicato il C.C.N.L. del settore cineaudiovisivo;
- di aver regolarmente versato i contributi previdenziali e assistenziali;
- di aver regolarmente trasmesso alle OO.SS.LL. la richiesta di inizio lavorazioni.

Qualora il termine finale cada in un giorno di sabato o festivo, lo stesso è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

**9.2** L'impresa/società di produzione estera, può dare incarico al produttore esecutivo dell'opera audiovisiva, ovvero il soggetto incaricato ad effettuare la produzione esecutiva dell'opera tutta o per la sola parte italiana, a compilare e presentare l'istanza per la concessione delle sovvenzioni e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

**9.3** Le istanze sono valutate, sotto il profilo formale ed in relazione ai requisiti indicati al paragrafo 2, dall'Area competente in materia di cinema e audiovisivo, che provvede a disporre l'immediata inammissibilità, in considerazione dei termini previsti per la conclusione del processo di valutazione e liquidazione delle sovvenzioni, nei seguenti casi:

- istanza presentata oltre i termini o con modalità diverse da quelle indicate al punto 9.1;
- istanze superiori al numero massimo indicato al paragrafo 3.1 lett. d) (verranno escluse le domande successive alla quarta);
- istanza presentata priva di sottoscrizione del rappresentante legale;
- mancanza del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza, salvo l'ipotesi di sottoscrizione dell'istanza mediante firma digitale;
- mancanza di uno o più delle dichiarazioni e degli allegati indicati nella piattaforma o carenza di elementi nei medesimi necessari alla fine della valutazione;
- presentazione da parte di soggetti diversi da quelli indicati al paragrafo 2, o non in possesso dei requisiti ivi indicati.

La dichiarazione di inammissibilità è disposta con determinazione del Direttore della Direzione competente, pubblicata sul BUR e sul portale della Regione Lazio <http://www.regione.lazio.it>

**9.4** Le opere formalmente ammissibili a valutazione sono sottoposte alla Commissione di valutazione, nominata con decreto dirigenziale del direttore competente e composta dal medesimo direttore, con funzioni di presidente, dal dirigente dell'area competente in materia di cinema e audiovisivo e da tre esperti

esterni, in possesso di elevata professionalità maturata nel settore, e da 3 supplenti (2 per i membri interni ed 1 per gli esterni). Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione competente. La Commissione verifica, sulla base delle dichiarazioni e dei documenti allegati dall'istante, i requisiti/condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, individuando le istanze ammissibili a sovvenzione e determinando la percentuale applicabile, tra quelle indicate al paragrafo 6, ad ogni singola produzione. La Commissione opera a titolo gratuito, senza oneri a carico del bilancio regionale.

**9.5** A seguito della valutazione di cui al punto 9.4, la Direzione competente provvede ad approvare, con determinazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale della Regione Lazio <http://www.regione.lazio.it>, l'elenco:

- a) delle istanze non ammissibili a sovvenzione a seguito della valutazione della Commissione;
- b) delle opere ammissibili a sovvenzione, con indicazione della percentuale applicabile ai sensi del paragrafo 6.

**9.6** La pubblicazione della determinazione di cui al punto 9.5 non comporta attribuzione della sovvenzione e riconoscimento di credito nei confronti dei soggetti inseriti nell'elenco, essendo la quantificazione dell'importo, con il relativo impegno contabile, assunto soltanto a seguito della presentazione delle istanze di cui al successivo punto 9.7, della quantificazione operata dalla Direzione competente ai sensi del paragrafo 8.2, nel limite delle risorse finanziarie disponibili e degli altri vincoli di legge esistenti, e della registrazione dell'aiuto sul registro nazionale aiuti (R.N.A.).

**9.7** Entro e non oltre l'8 novembre 2021 ogni impresa ammissibile a sovvenzione dovrà accedere nuovamente alla piattaforma di cui al punto 9.1, e quindi:

- a) compilare e trasmettere i moduli presenti nella sezione "Richiesta di erogazione", anche necessari ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di stato, inclusa la attestazione del revisore di cui alla successiva lettera b), compilati e firmati digitalmente, per ognuna delle opere ammesse a sovvenzione;
- b) allegare un'analitica e documentata rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera, da redigere utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione sulla piattaforma di ricezione delle istanze di cui al punto 9.1.  
Tale rendicontazione deve essere certificata da un revisore legale<sup>14</sup> o da un professionista iscritto all'albo dei commercialisti, degli esperti contabili, dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro (secondo il modello di certificazione presente sulla piattaforma), che negli ultimi cinque anni non abbia subito dall'Ordine di appartenenza una sanzione disciplinare di qualunque entità.
- c) allegare le copie conformi agli originali dei titoli di spesa (ricevute, fatture ecc.), completi dei documenti contabili necessari a dimostrare l'avvenuto pagamento e la tracciabilità dello stesso (estratti conto con evidenziati gli addebiti relativi ai suddetti pagamenti, distinte relative ai bonifici effettuati per i pagamenti con attestazione bancaria dell'avvenuto pagamento, ecc.), relativi alle spese eleggibili sostenute nel Lazio per le opere ammesse a sovvenzione. A tal fine si precisa che ogni titolo di spesa deve riportare, nel campo relativo alla descrizione della prestazione da cui trae origine, un riferimento espresso alla produzione dell'opera in questione. Nel caso di assenza di tale riferimento saranno ritenuti ammissibili i soli titoli di spesa accompagnati da copia conforme del contratto, lettera di incarico o altro ordine di acquisto del servizio o fornitura, sempre che tali atti contengano espliciti riferimenti alla produzione dell'opera in questione, oppure da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alla riconducibilità dell'acquisto alla produzione;
- d) allegare un prospetto riepilogativo di tutte le fatture e i relativi mezzi di pagamento utilizzati dall'impresa ai fini della rendicontazione delle spese eleggibili, con indicazione delle relative date, oggetti e causali;
- e) compilare apposita dichiarazione sostitutiva, secondo il modello presente sulla piattaforma, finalizzata a confermare che non è intervenuta alcuna variazione in relazione ai dati dell'impresa già comunicati all'atto della presentazione della istanza di sovvenzione, ivi inclusi i dati relativi al possesso dei requisiti previsti ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.7, sia in capo all'impresa che ai soggetti ivi indicati, oppure precisare le variazioni intervenute.
- f) indicare, nella dichiarazione di cui alla lettera e), gli estremi di protocollo telematico con i quali sono stati trasmessi agli uffici finanziari i modelli dichiarativi in materia di imposte dirette e I.V.A. dell'ultimo biennio.

---

<sup>14</sup> "Revisore Legale": il soggetto validamente iscritto nell'apposito registro di cui all'art. 1, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, qualificato ad effettuare revisioni legali di documenti contabili in conformità alla Dir. 2006/43/CE.

La conformità delle copie agli originali, richiesta alla lettera c), può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000.

**9.8** Entro il medesimo termine indicato al punto 9.7 ogni impresa ammissibile a sovvenzione dovrà trasmettere, mediante posta raccomandata, corriere espresso o consegna diretta presso l'ufficio accettazione posta presente nella sede della Giunta in via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 (Roma), **una copia, su supporto DVD**, di ogni opera ammessa a sovvenzione, sul quale devono essere riportati:

- Titolo dell'opera;
- Logo identificativo della Regione Lazio (secondo quanto indicato al par. 10.5);
- La seguente dicitura: "Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo".

La copia trasmessa sarà utilizzata dalla Regione a fini istituzionali, a carattere non commerciale, di raccolta, fruizione, studio e promozione.

È facoltà di ogni beneficiario trasmettere, unitamente al DVD, anche immagini di scena o backstage dell'opera, per le medesime finalità indicate al precedente periodo, accompagnate da apposita liberatoria all'utilizzo. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Direzione Regionale Cultura e Lazio creativo - Area Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma" ed il seguente– OGGETTO: "Copia dvd dell'opera ..... ammessa a sovvenzione nell'anno 2021".

**9.9** La Direzione regionale competente provvederà a verificare la completezza della documentazione trasmessa, disponendo la decadenza della sovvenzione nelle ipotesi di trasmissione oltre i termini o con modalità difformi rispetto a quanto indicato al punto 9.7 o di mancata allegazione dei documenti e dati ivi indicati, oppure o di mancata trasmissione del DVD indicato al punto 9.8.

Per le opere la cui documentazione di rendicontazione sia stata regolarmente inviata dall'impresa, la Direzione provvede quindi a calcolare, secondo le modalità indicate al paragrafo 8.2, l'importo della sovvenzione concedibile per ogni singola opera, sulla base delle spese eleggibili regolarmente documentate ed attestate dal revisore ai sensi della lettera b) del punto 9.7.

Nel caso in cui al medesimo beneficiario siano concesse sovvenzioni di valore complessivo superiore ad euro 150.000, la Direzione competente provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

**9.10** All'esito della valutazione di cui al punto 9.9 la Direzione competente provvede a:

- a) approvare, con apposita determinazione dirigenziale pubblicata sul BUR e sul sito istituzionale regionale, le risultanze della valutazione, indicando le imprese escluse dalla concessione, per sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui al paragrafo 2 e alla lettera e) del paragrafo 3.1, oppure l'importo della sovvenzione concedibile ad ogni impresa beneficiaria e subordinando l'efficacia della concessione, con il relativo impegno di spesa, alla registrazione delle sovvenzioni nel registro nazionale aiuti (RNA) e alla acquisizione dei relativi codici identificativi dell'aiuto (COR);
- b) registrare le sovvenzioni nel RNA acquisendo i relativi COR;
- c) approvare, con apposita determinazione dirigenziale pubblicata sul BUR e sul sito istituzionale regionale, l'elenco finale delle sovvenzioni concesse ad ogni opera audiovisiva, con i relativi COR di registrazione, attribuendo quindi efficacia alle concessioni stesse;
- d) liquidare ed erogare, in unica soluzione, le sovvenzioni concesse.

## **10 CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE. OBBLIGHI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO E REVOCA DELLE SOVVENZIONI**

**10.1** La Direzione competente, in considerazione della tempistica prevista per la concessione ed erogazione delle sovvenzioni, provvederà ad effettuare, eventualmente in collaborazione con le proprie società in house, controlli a campione, anche successivi all'erogazione, almeno sul 10% delle opere ammesse a sovvenzione, al fine di verificare:

- a) la veridicità dei dati dichiarati e dei documenti forniti dall'impresa di produzione ai fini della concessione ed erogazione della sovvenzione;
- b) la regolarità della documentazione contabile e della attestazione rilasciata dal revisore di cui alla lettera b) del punto 9.7;
- c) la corrispondenza tra l'opera effettivamente realizzata e quella descritta nell'ambito della istanza di sovvenzione.

**10.2** Fermo restando i controlli a campione indicati al punto precedente, la Direzione competente può sempre svolgere verifiche sulle dichiarazioni o attestazioni rilasciate ai fini della concessione od erogazione della sovvenzione di qualsiasi beneficiario, ove emergano elementi che facciano dubitare della loro veridicità

**10.3** È fatto obbligo a tutti i beneficiari, nonché ai revisori che abbiano prodotto le attestazioni di cui alla lettera b) del paragrafo 9.7, di:

- a) conservare, per un periodo di almeno 5 anni dalla concessione della sovvenzione, i documenti utilizzati ai fini della presentazione dell'istanza e della quantificazione delle spese eleggibili;
- b) consentire alla Regione Lazio, per il medesimo periodo indicato al precedente punto, nonché agli eventuali soggetti esterni eventualmente delegati, l'accesso ai suddetti dati e documenti necessari alle verifiche.

**10.4** Nel caso di violazione degli obblighi di cui al punto 10.3, nonché di falsità dei dati o documenti forniti, la Direzione provvederà a disporre la decadenza, totale o parziale, ed il recupero della sovvenzione concessa, maggiorata degli interessi legali e delle spese eventualmente necessarie al recupero, nonché a segnalare il fatto alle autorità competenti, al fine di consentire l'avvio dei procedimenti necessari alla verifica di eventuali responsabilità penali e/o professionali dei soggetti coinvolti.

Ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis, del D.P.R. 445/2000 la dichiarazione mendace comporta, altresì, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.

**10.5** Salvo deroga accordata dalla Direzione competente per eccezionali circostanze oggettive debitamente motivate dal beneficiario che abbiano reso materialmente impossibile l'adempimento, a seguito dell'ammissibilità a sovvenzione i soggetti beneficiari assumono l'obbligo, pena la decadenza dalla sovvenzione concessa, anche ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996<sup>15</sup>, che ogni forma di pubblicizzazione e promozione dell'opera riporti il logo identificativo della Regione Lazio e la dicitura "Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo", anche nei titoli di testa e coda dell'opera stessa, con lo stesso rilievo dato ad altri soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto economicamente la realizzazione dell'opera.

**10.6** L'obbligazione pubblicitaria relativa al logo e alla dicitura cui al precedente punto, deve applicarsi anche a tutti i contratti con soggetti terzi che prevedano l'utilizzo dell'opera sovvenzionata, nonché ai contratti con distributori acquirenti ed esportatori dell'opera stessa.

**10.7** I soggetti beneficiari sono obbligati, altresì, a concedere alla Regione Lazio, dopo 4 mesi dall'uscita theatrical o dalla messa in onda (free e pay tv) dell'opera sovvenzionata, la licenza d'uso gratuito dell'opera stessa per uso didattico – pedagogico, nonché per la sua diffusione nei circuiti delle mostre e rassegne promosse, sostenute o partecipate dall'Amministrazione regionale.

**10.8** La Direzione competente provvede a disporre, nell'ambito dei controlli svolti ai fini della liquidazione o anche dopo l'erogazione della sovvenzione, la decadenza integrale della sovvenzione e il recupero dell'importo eventualmente già erogato, oltre alle ipotesi già espressamente indicate nei precedenti paragrafi, anche nel caso di:

- a) realizzazione di un'opera sostanzialmente diversa e/o difforme da quella ammessa a sovvenzione;
- b) sopravvenute circostanze, non tempestivamente comunicate dal beneficiario, inerenti il beneficiario stesso o l'opera, che, ove comunicate per tempo, avrebbero comportato il venir meno dei requisiti di accesso o erogazione della sovvenzione;
- c) il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo;
- d) la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità personali.

---

<sup>15</sup> Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi. L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.

**10.9** A carico dei beneficiari si applicano inoltre gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.1, commi da 125 a 126, della L. 4-8-2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), pena l'applicazione delle sanzioni ivi previste. A tal fine la Direzione competente provvede, entro il secondo anno successivo all'erogazione, ad effettuare appositi controlli, anche a campione, al fine di verificare l'avvenuto adempimento.

## **11 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", di seguito RGPD, si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:

- Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it
- Responsabile del Trattamento è LAZIOcrea S.p.A. (società in house e strumento operativo della Regione Lazio), designata dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD.  
La informiamo, altresì, che in applicazione del predetto art. 28, par. 4) del RGPD i dati personali oggetto della presente informativa saranno trattati anche da un (sub) Responsabile del trattamento.
- Responsabile della protezione dei dati (di seguito DPO), Ing. Gianluca Ferrara. Recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma (RM), Palazzina B piano VI, stanza n. 42. PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it email istituzionale: dpo@regione.lazio.it

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- o partecipazione al procedimento di concessione della sovvenzioni previsti dal presente avviso pubblico;
- o erogazione della sovvenzione concessa;
- o ulteriori finalità previste nel medesimo Avviso o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
- o esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo alla Amministrazione Regionale.

Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura disciplinata dal presente Avviso pubblico o per l'erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza legale posseduti, dati giudiziari.

A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri ecc..

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici (eventualmente cartacei) idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati.

Il predetto trattamento è svolto da soggetti/addetti, dipendenti /collaboratori del titolare o del responsabile o subresponsabile del trattamento, ai quali sono state fornite le opportune istruzioni operative relativamente al trattamento dei dati personali, in particolare in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati stessi.

Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge, o come necessaria per il perseguimento delle finalità in precedenza descritte, ovvero per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio.

A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo, ad autorità giudiziarie.

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario, salvo ciò non sia necessario per applicazione di specifiche disposizioni di legge.

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di sovvenzione. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di istruire la richiesta presentata e realizzare le finalità sopra indicate.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla

legge, in sanzioni penali.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD, fermo restando quanto in precedenza specificato in materia di conseguenze della mancata comunicazione dei dati, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD.

Le richieste dovranno essere trasmesse al Titolare del trattamento (anche per il tramite del DPO) agli indirizzi sopra menzionati.

L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che nel trattamento dei Suoi dati si sia verificata una violazione a quanto previsto dal RGPD, come previsto dall'art. 77 del medesimo Regolamento, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)